



Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria

On. Giovanni Arruzzolo

Al Settore Segreteria Assemblea

Consiglio Regionale della Calabria

Oggetto: proposta di legge regionale 11[^] Legislatura

Consigliere regionale (proponente)

Vito Bitaro




REGIONE CALABRIA

Consiglio Regionale

Proposta di Legge Regionale

Oggetto: Norme a tutela del lavoro e per la regolamentazione delle procedure, per favorire il graduale processo di reinternalizzazione dei servizi già in somministrazione o in outsourcing/esternalizzati nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e negli Enti del SSR, per la stabilizzazione dei lavoratori in essi operanti e per la valorizzazione delle esperienze lavorative e delle politiche di assunzione.

Relazione introduttiva:

Il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e, comunque, la limitazione all'acquisizione di personale, imposto dal rispetto dei vincoli previsti dal piano di rientro dei disavanzi sanitari, ha costretto le Aziende sanitarie ad esternalizzare attività che, di norma, devono essere effettuate a gestione diretta.

E' Volontà della Regione Calabria, nell'ottica del miglioramento dei servizi e, per una migliore ottimizzazione delle risorse, sia esse finanziarie che umane, dare avvio ad apposite procedure per l'attuazione di un piano organico per la reinternalizzazione dei servizi in somministrazione o in outsourcing/esternalizzati e mettere definitivamente fine agli appalti impropri.

Si richiama, la *Sentenza Consiglio di Stato n. 1571 del 12 marzo 2018*, che ha dichiarato impropriamente appaltati i servizi la cui natura delle prestazioni richieste si identifica non già in servizi, bensì in numero di ore di lavoro annue, ed il personale dell'appaltatore, oltre che essere integrato con il personale interno dell'Azienda o Ente del SSR, per le prestazioni della propria attività, utilizza mezzi ed attrezzature dell'azienda committente.

Il percorso da intraprendere, deve tenere conto:

- Dell'esperienze lavorative maturate e della professionalità acquisita dai lavoratori che, alla data di approvazione della presente proposta di legge, sono in attività con contratto di lavoro flessibile o esternalizzato nei servizi da reinternalizzare, nell'Azienda Sanitaria o Ente del SSR, che indice la selezione, alle dipendenze di ditte, Agenzie, cooperative ecc. appaltatrici degli stessi, (Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2020 del 05.11.2019);
- Della frequenza di percorsi formativi, in Aula e on the job, attinenti alle qualifiche riconducibili a quelle messe a selezione, ed ai servizi da reinternalizzare, effettuati nell'Azienda o Ente del SSR che indice la selezione, conclusosi con rilascio di attestato di frequenza a seguito di superamento di esame finale, ai sensi della Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, dall'Ente di formazione accreditato per l'erogazione di percorsi formativi ai sensi del DGR n. 872 del 29 dicembre 2010.

La finalità della presente proposta assume carattere peculiare, di effettiva eccezionalità, in quanto discende dalle seguenti necessità:

- a) favorire il processo di reinternalizzazione dei servizi già in somministrazione o in outsourcing/esternalizzati, individuati con direttiva regionale, per la cui reinternalizzazione non necessitano investimenti in macchinari ed attrezzature, ma il costo da sostenere, nel rispetto del tetto di spesa del personale, è il solo costo del lavoro, senza che lo stesso determini incremento di costi, ma altresì, determini una riduzione stabile del costo per beni e servizi, ed un risparmio di bilancio che copre ampiamente i maggiori costi prodotti dall'attuale proposta;
- b) individuare la procedura percorribile per il superamento delle difficoltà di ordine tecnico-giuridico derivanti dalla vigente normativa nazionale e regionale sia in materia di limiti alle assunzioni che in materia di procedure, criteri e modalità per realizzare concretamente il passaggio alle dipendenze delle Aziende Sanitarie del personale alle dipendenze delle società appaltatrici dei servizi già individuati con la direttiva regionale;

Il percorso sopra illustrato, può essere così sintetizzato:

1. La Regione Calabria nei limiti della propria autonomia prevista dall'art. 117 della Costituzione e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, di cui al Piano di rientro, nel quadro della più complessiva riorganizzazione e razionalizzazione del sistema sanitario, promuove il superamento dell'esternalizzazione dei servizi che si sono determinati negli anni di sostanziale blocco delle assunzioni, reinternalizzando i servizi già individuati dalla direttiva regionale, la cui reinternalizzazione, non necessita di investimenti in attrezzature e macchinari, ed il cui contratto di appalto prevede la somministrazione di lavoro, o l'acquisto di manodopera, ed il personale dell'appaltatore, nello svolgimento delle attività, è integrato con il personale interno dell'aziende sanitarie o Enti del SSR.
2. La programmazione della reinternalizzazione non comporta la necessità di stanziare ulteriori risorse aggiuntive in quanto adottata non soltanto nel rispetto del tetto di spesa già sostenuta dalle Aziende per le esternalizzazioni, ma prevedendo anche un risparmio che compensa i maggiori oneri previsti per la stabilizzazione dei lavoratori.
3. La presente proposta di legge, si muove nella più stretta osservanza della disciplina statale che regola le modalità di accesso all'impiego presso gli enti soggetti al patto di stabilità interno e al piano di rientro dei disavanzi sanitari, nel pieno rispetto dell'art.97, terzo comma della costituzione e dei principi posti dall'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001, in materia di reclutamento di personale, in particolare il principio dell'accesso tramite procedure selettive ed ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità delle procedure di reclutamento.

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

La Regione, nel quadro della più complessiva riorganizzazione e razionalizzazione del sistema sanitario, si pone l'obiettivo di pianificare il superamento dell'esternalizzazione dei servizi, che si sono determinati negli anni di sostanziale blocco delle assunzioni, reinternalizzando i servizi già individuati dalla direttiva regionale, la cui reinternalizzazione, non necessita di investimenti in attrezzature e macchinari, ed il cui contratto di appalto prevede l'acquisto di ore di lavoro annue, ed il personale dell'appaltatore, nello svolgimento delle attività, è integrato con il personale interno dell'aziende sanitarie - (*Sentenza Consiglio di Stato n. 1571 del 12 marzo 2018*).

Articolo 2 (Finalità ed ambito di applicazione - Definizioni)

La presente proposta diretta alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, ha la finalità di regolamentare le procedure per l'attuazione di un piano organico per la reinternalizzazione dei servizi in somministrazione lavoro o in outsourcing/esternalizzati, il cui contratto di appalto prevede la sola fornitura di manodopera.

Per non disperdere il patrimonio di professionalità acquisito, nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni dai lavoratori dei servizi esternalizzati, la Regione Calabria, intende attuare una serie di provvedimenti atti a favorire non soltanto il graduale processo di reinternalizzazione dei servizi già in somministrazione lavoro o in outsourcing/esternalizzati, ma anche la stabilizzazione dei medesimi lavoratori, che sono in servizio alla data di approvazione della presente proposta di legge, con contratto di lavoro sia tempo indeterminato che, determinato, a tempo pieno o part-time non inferiore al 50%. A tal fine, è necessario che siano riconosciute e valorizzate le esperienze lavorative maturate all'interno dell'Azienda Sanitaria alle dipendenze di ditte, cooperative, Agenzie per il lavoro ecc. appaltatrici dei medesimi servizi. (*Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2020 del 05.11.2019*).

Ai fini e agli effetti delle disposizioni previste nella presente proposta, per lavoratori dipendenti esternalizzati, si intendono i dipendenti di ditte, cooperative Agenzie per il lavoro ecc, appaltatrici dei servizi da reinternalizzare, che hanno contratti pubblici di servizi, sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria, gestiscono o hanno gestito servizi, a prescindere dalla formula adottata dalle stesse per l'individuazione della società, cooperativa o Agenzie per il lavoro, affidataria dei servizi di sola fornitura di manodopera (acquisto ore di lavoro) da individuare con apposita direttiva Commissariale. I lavoratori cui si fa riferimento, devono essere integrati con il personale interno e nei piani operativi mensili aziendali.

Il processo di reinternalizzazione e di stabilizzazione da avviare, rientra nel principio della ottimizzazione delle risorse finanziarie ed umane, avviene nell'ambito del costo sostenuto del personale e nel rispetto dei vincoli finanziari a disposizione e, pertanto, non si pone in contrasto con l'obiettivo del Piano di rientro, o con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria regionale, poiché riguarda i servizi già in somministrazione lavoro o in outsourcing/esternalizzati, per la cui reinternalizzazione non necessitano investimenti in macchinari ed attrezzature, poiché il costo da sostenere è il solo costo del lavoro, senza che lo stesso determini incremento di costi, ma altresì, determini una riduzione stabile del costo per beni e servizi, ed un risparmio di bilancio che copre ampiamente i maggiori costi prodotti dalla presente proposta.

Articolo 3

(Ricognizione dei servizi esternalizzati di sola fornitura di manodopera)

Per l'attuazione della presente proposta, le Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di Legge, ad effettuare una organica ricognizione dei servizi esternalizzati di sola fornitura di manodopera esistenti e, sulla base dei risultati di tale attività, il Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari, emana apposita direttiva nella quale sono elencate le attività ed i servizi da reinternalizzare, che non potranno più in futuro essere esternalizzati.

Le Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di Legge, devono attuare un piano di azione contenente l'insieme delle misure e delle iniziative da adottare già a decorrere dall'anno 2021, indirizzati a favorire il ricorso agli istituti propri del lavoro subordinato per il reperimento e l'impiego delle professionalità di supporto, necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali aventi carattere di continuità e stabilità, con il conseguente contenimento del ricorso all'esternalizzazione di servizi (contratti di appalto di servizi, convenzioni con soggetti terzi ecc) impropriamente appaltati.

Articolo 4

(Ricognizione dell'organico delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSR)

Ogni singola Azienda Sanitaria o Ente del SSR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di Legge, dovrà effettuare un'esatta ricognizione dell'organico di fatto esistente al fine di verificare la dotazione organica, comprensiva delle unità lavorative con contratti esterni, che risultano essere integrati con il personale interno, in servizio alla data di approvazione della presente proposta di legge. All'esito di detta procedura devono disporre l'esatta individuazione dei dipendenti occorrenti per l'espletamento delle attività oggetto di reinternalizzazione, anche in incremento alle dotazioni organiche esistenti.

A seguito della ricognizione, ogni singola Azienda Sanitaria o Ente del SSR ridetermina, con atto deliberativo, il proprio fabbisogno organico, su base annuale e triennale, in relazione al numero dei dipendenti occorrenti per l'espletamento delle attività da reinternalizzare comprensivo delle unità di lavoratori con contratti esterni in attività nei servizi oggetto di reinternalizzazione, al fine di stabilire una diretta correlazione tra dotazione e reale fabbisogno organico.

La quantificazione del fabbisogno del numero dei posti da mettere a selezione, deve essere effettuata, sulla base delle ore annue appaltate, risultanti da contratti di appalto in essere alla data di approvazione della presente proposta di legge, comparate al rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) o part-time (18 ore settimanali), per come di seguito specificato:

- *totale ore annue appaltate/52 settimane/36 h settimanali = numero posti a tempo pieno;*
- *totale ore annue appaltate/52 settimane/18 h settimanali = numero posti a part-time 50%;*
- *pari al numero dei lavoratori impegnati in appalti di servizi in somministrazione distinti per tipologia di contratto di lavoro tempo pieno o part-time;*

Articolo 5

(Modalità e tempi di esecuzione per la reinternalizzazione dei servizi)

La reinternalizzazione dei servizi individuati dall'apposita direttiva, fatta salva la potestà del Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari di graduare diversamente la data di esecuzione dei provvedimenti aziendali attuativi in relazione alla programmazione finanziaria regionale, ha luogo allo scadere degli appalti, convenzioni o affidamenti.

Le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR possono ricorrere alla rescissione anticipata dei contratti di appalto, individuati con apposita Direttiva, senza aggravio di oneri finanziari aggiuntivi, nei seguenti casi:

- a) Rescissione anticipata bonaria del contratto di appalto senza che ciò comporti maggiori costi per l'Azienda o Ente del SSR;
- b) Rescissione del contratto di appalto, per mancato rispetto delle clausole contrattuali o per inadempienze riguardanti i diritti dei lavoratori;
- c) Rescissione del contratto di appalto, anche in presenza di pagamento di penali, in capo all'Azienda Sanitaria o Ente del SSR, purché i maggiori costi da sostenere sono compensati dai risparmi provenienti dalla reinternalizzazione.

In presenza di imminente scadenza del contratto di appalto, in attesa di espletamento delle procedure per la reinternalizzazione, le Aziende e gli Enti del SSR. possono procedere alla proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario al completamento del processo di internalizzazione e stabilizzazione.

La reinternalizzazione si riferisce ai processi produttivi che attengono alla missione fondamentale delle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, quali servizi di supporto alle attività istituzionali indispensabili per il funzionamento delle stesse, affidati all'esterno mediante appalti di somministrazione o in outsourcing/esternalizzati.

TITOLO II° (NORME PER IL SUPERAMENTO DELL'ESTERNALIZZAZIONI E PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE)

Articolo 6 (Procedure per la stabilizzazione dei lavoratori con contratti esterni e flessibili e la copertura delle carenze di organico)

La Regione Calabria nei limiti della propria autonomia prevista dall'art. 117 della Costituzione e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario di cui al Piano di rientro, promuove la reinternalizzazione a gestione diretta delle Aziende Sanitarie e degli Enti del S.S.R. dei servizi, ricompresi nella direttiva, la cui reinternalizzazione, non necessita di investimenti in attrezzature e macchinari, erogati con contratti di appalto in favore di imprese private.

La programmazione per la reinternalizzazione dei servizi, è adottata dal Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari, nel rispetto del tetto di spesa già sostenuta dalle Aziende Sanitarie e degli Enti del S.S.R. per l'esternalizzazione, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente cui si è prevista la stabilizzazione, nel rispetto dei vincoli previsti dai piani operativi annuali.

Ogni Azienda Sanitaria o Ente del S.S.R., fornisce entro i termini che saranno stabiliti dal Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari, un conto economico del costo previsto per il personale da stabilizzare in forza alla data di approvazione della presente proposta di legge, ed analogo quadro economico con riferimento al costo dei servizi esternalizzati divisi per tipologia.

Il Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari, acquisiti da parte dell'Aziende Sanitarie e dagli Enti de SSR, i dati relativi alla qualificazione dei servizi oggetto della reinternalizzazione, alla consistenza qualitativa del personale impiegato che si ritiene di dover assumere per garantire la continuità dei servizi, al conto economico del costo previsto per il personale, al conto economico del costo dei servizi da reinternalizzare, provvede:

- a) Alla verifica della coerenza dell'oggetto degli appalti con le tipologie individuate nella Direttiva;
- b) Alla programmazione dei singoli interventi aziendali di reinternalizzazione tenendo conto del costo stimato dai medesimi, delle risorse finanziarie disponibili e delle scadenze contrattuali;
- c) Alla verifica dell'esistenza di una adeguata dotazione organica nell'ambito delle singole Aziende Sanitarie ed Enti del SSR;
- d) Ad autorizzare la rideterminazione del fabbisogno di personale nella misura necessaria a garantire la continuità dei servizi.
- e) All'autorizzazione della copertura dei posti che si dovessero rendere vacanti, nelle qualifiche richieste nell'avviso di selezione, per cessazioni dovute a pensionamenti anticipati nonchè per cessazioni non previsti nei precedenti DCA di autorizzazione dei piani assunzionali.

Il Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari, con apposito Decreto (DCA) autorizza le Aziende Sanitarie e gli Enti del S.S.R., ad avviare entro 30 giorni dall'emissione del Decreto (DCA), procedure selettive riguardanti i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, da espletarsi ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87, cui potranno partecipare coloro che, oltre a possedere i requisiti generali per essere ammessi al pubblico impiego (DPR 09.05.1994 n. 487, D. Lgs 165/2001), siano iscritti nell'elenco anagrafico del centro per l'impiego in data antecedente la richiesta dell'ente, in base al combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e delle innovazioni introdotte dall'articolo 4, comma 15-quater della Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (di conversione del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019), alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019.

Sono ammessi a partecipare alla selezione, le persone occupate, sia quelle che conservano l'iscrizione nell'elenco degli immediatamente disponibili, sia quelli che l'hanno persa in virtù del contratto di lavoro in essere, nei servizi da reinternalizzare, con la seguente precisazione: le persone non iscritte nell'elenco degli immediatamente disponibili, potranno candidarsi con anzianità del giorno.

Vista la finalità che si intende perseguire, che assume carattere peculiare, di effettiva eccezionalità, al fine di non disperdere la professionalità acquisita, gli avvisi di selezione, da espletarsi ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87, dovranno prevedere:

- a) Quale requisito specifico di ammissione il possesso di **tre** anni di esperienza professionale, anche non continuativi, in Aziende Sanitarie o Enti del SSR, acquisita nella qualifica effettivamente svolta o riconducibile a quella messa a selezione, con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, flessibile/esternalizzato, con contratto di lavoro non inferiore a 18 h settimanali, da autocertificare, ai sensi dall'art. 76 del D. P. R. n° 445/2000, al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'avviso di selezione. L'esperienza maturata, sarà accertata con i dati disponibili risultanti nella scheda anagrafica/professionale presso il Centro per l'impiego. Qualora, a seguito di accertamento, l'esperienza acquisita nella qualifica, autocertificata, risulti difforme rispetto alla figura di cui al codice Istat nella scheda anagrafica/professionale presso il Centro per l'impiego, ai fini della convalida, la stessa verrà accertata attraverso l'Azienda o Ente del SSR., nella quale è stata prestata l'attività lavorativa, nella qualifica e mansione realmente svolta;
- b) La riserva del 50% dei posti messi a selezione a favore di personale che ha prestato **tre** anni di servizio nell'Azienda Sanitaria o Ente del SSR che indice la selezione, nella qualifica riconducibile a quella richiesta nell'avviso, con rapporto di lavoro flessibile/esternalizzato. Il suddetto personale è ammesso alla riserva, purché in presenza di contratto alla data di approvazione della presente proposta di legge, nei servizi oggetto di reinternalizzazione. Il servizio prestato, deve essere dichiarato ai sensi D. P. R. n° 445/2000 all'atto della presentazione della domanda di partecipazione. L'esperienza maturata sarà accertata attraverso la scheda anagrafica/professionale presso il Centro per l'impiego.
- c) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, lettera d) del D.Lgs 150/2015, che attribuisce alle regioni e provincie autonome le funzioni e i compiti in materia di avviamento a selezione nei casi previsti dall'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, concernente l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a < qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità >, si riconosce, in via esclusiva, l'assegnazione del punteggio aggiuntivo, per come previsto al capitolo 12 punto 8 lettera b.1) del Decreto Dirigenziale n° 1094 del 28.02.2018, e smi, emanato dalla Regione Calabria –Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, il quale prevede che, su richiesta da parte dell'Ente Pubblico che indice la selezione, *“per la formulazione della graduatoria, sia nel caso delle selezioni a tempo determinato che in quelle a tempo indeterminato, ai lavoratori che hanno svolto presso la medesima Amm.ne, attività lavorative, subordinate e parasubordinate, con la stessa qualifica, sarà assegnato un ulteriore punto per ogni mese maturato, fino ad un massimo di 30 punti, anche all'esperienze lavorative maturate nei servizi da reinternalizzare, all'interno dell'Azienda Sanitaria o Ente del SSR che indice la selezione, con rapporto di lavoro flessibile/esternalizzato alle dipendenze di ditte, cooperative, Agenzie per il lavoro ecc. appaltatrici dei medesimi servizi. L'esperienza maturata sarà accertata attraverso la scheda anagrafica/professionale presso il Centro per l'impiego. (Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2020 del 14/02/2020).*
- d) Al fine di valorizzare i percorsi formativi, si riconosce in via esclusiva, un punteggio aggiuntivo integrativo, per la frequenza di percorsi formativi, in Aula e on the job, attinenti alle qualifiche riconducibili a quelle messe a selezione, ed ai servizi da reinternalizzare, effettuati nell'Azienda o Ente del SSR che indice la selezione, conclusosi con rilascio di attestato di frequenza a seguito di superamento di esame finale, ai sensi della Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, dall'Ente di formazione accreditato per l'erogazione di percorsi formativi ai sensi del DGR n. 872 del 29 dicembre 2010. Il punteggio aggiuntivo suppletivo, viene riconosciuto, se il percorso

formativo è ritenuto propedeutico all'inserimento lavorativo nei servizi oggetto di reinternalizzazione, Il punteggio aggiuntivo integrativo fino ad un massimo di 12 punti, è quantificato calcolando preliminarmente la media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto. Sulla media ottenuta, viene calcolato il 15%, al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo integrativo da attribuire.

e) Lo scorrimento delle graduatorie, nei tempi di vigenza del periodo di validità, sarà utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno vacanti, nelle qualifiche richieste nell'avviso di selezione, a seguito di cessazioni per pensionamento anticipato nonché per cessazioni non previsti nei precedenti DCA di autorizzazione dei piani assunzionali. Le procedure per la stabilizzazione dei lavoratori con contratti esterni o flessibili e, la copertura delle carenze di organico, vengono effettuati nella più stretta osservanza della disciplina statale che regola le modalità di accesso all'impiego presso gli enti soggetti al patto di stabilità interno e al Piano di rientro dei disavanzi sanitari e, nel pieno rispetto dell'art. 97, terzo comma, della Costituzione il quale prevede:

- che, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, ed il reclutamento avviene mediante selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti, condizioni necessarie per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità enunciati dall'art. 97 della Costituzione;
- Che in diretta attuazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, il concorso pubblico consente ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza.

Articolo 7 (Copertura finanziaria)

Al fine di perseguire la finalità della reinternalizzazione dei servizi e la stabilizzazione dei lavoratori in essi operanti, le aziende ed Enti del SSR destinano le risorse economiche che all'atto delle stabilizzazioni risultano già impegnate a copertura dei costi dei servizi esternalizzati, di cui alla direttiva Regionale.

Il contingente annuo di personale viene individuato tenendo conto del conseguente proporzionale trasferimento in ciascun bilancio aziendale dei costi, dalla posta beni e servizi a quella del personale, che dovrà essere previsto per l'attuazione di tale processo;

Le reinternalizzazioni per effetto dell'autofinanziamento avranno decorrenza dal primo luglio, per i contratti che scadono nel primo semestre dello stesso anno, e dal primo gennaio dell'anno successivo, per i contratti che scadono nel secondo semestre dell'anno precedente.

La programmazione della reinternalizzazione non comporta la necessità di stanziare ulteriori risorse aggiuntive in quanto adottata, non soltanto nel rispetto del tetto di spesa già sostenuta dalle Aziende per le esternalizzazioni, ma prevedendo anche un risparmio che compensa i maggiori oneri previsti per la stabilizzazione dei lavoratori.

Articolo 8 (Norme attuative)

Al fine di avviare il processo di superamento delle forme di esternalizzazione dei servizi interessati dalla direttiva Commissariale e la relativa stabilizzazione del personale in essi operanti, tutte le Aziende ed Enti del S.S.R. sono interessate al progressivo superamento dell'esternalizzazione dei medesimi servizi.

Per non creare disservizi, le aziende ed Enti del SSR, nel semestre antecedente la scadenza del contratto di appalto, dovranno procedere all'attivazione delle procedure selettive riguardanti i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, da espletare ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87.

Per l'attuazione delle procedure, tutte le Aziende Sanitarie ed Enti del SSR. devono uniformarsi alla richiesta di indicazione dell'avviso di selezione, da indirizzare al Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria.

ON. VITO PITARO



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo proposta di legge: “Norme a tutela del lavoro e per la regolamentazione delle procedure, per favorire il graduale processo di reinternalizzazione dei servizi già in somministrazione o in outsourcing/esternalizzati nelle Aziende del Servizio Sanitario regionale e negli Enti del SSR, per la stabilizzazione dei lavoratori in essi operanti e per la valorizzazione delle esperienze lavorative e delle politiche di assunzione.”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale.			
Art. 2	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 3	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 4	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 5	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 6	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 7	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 8	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio regionale di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//